



ACCERTAMENTO

Forfettari “diversificati” nel concordato preventivo 2024

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Tra i soggetti maggiormente interessati a **valutare l'adesione al concordato preventivo biennale** vi sono, senza dubbio, i **contribuenti forfettari**, per i quali, tra l'altro, **l'adesione esplica effetti**, almeno in questa prima fase, **solo per il periodo d'imposta 2024**.

Il termine per l'adesione al prossimo 31.10.2024 favorisce una **valutazione più precisa sul potenziale reddito previsto per il periodo d'imposta 2024** e, quindi, **sull'opportunità o meno di aderire alla proposta** formulata dall'Agenzia. Tuttavia, anche per questi soggetti **non mancano gli ostacoli** che devono essere attentamente valutati, soprattutto per coloro che, nel corso del 2024, **superano la soglia massima di ricavi/compensi fissata in euro 85.000**.

Tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. 108/2024 al D.Lgs. 13/2024, è necessario distinguere **tre situazioni riferite al periodo d'imposta 2024**, ricordando che per la verifica dei ricavi/compensi è necessario aver riguardo a **quelli effettivamente incassati nel periodo d'imposta**:

- ricavi/compensi compresi **tra 85.000 e 100.000 euro**;
- ricavi/compensi compresi **tra 100.000 e 150.000 euro**;
- ricavi/compensi **superiori a 150.000 euro**.

Nella prima delle tre situazioni descritte non si pongono particolari questioni, poiché il superamento della soglia di 85.000 euro, ma non di quella di 100.000 euro, **determina l'uscita dal regime solo a partire dal periodo d'imposta 2025**, con conseguente **“consolidamento” del concordato preventivo per l'anno 2024 con le regole previste per i contribuenti forfettari**, ivi compresa la **tassazione sostitutiva opzionale** (con aliquota del 10% o del 3%) sulla differenza positiva **tra il reddito concordato con l'Agenzia per il 2024 e il reddito realizzato nel 2023**.

Pur addivenendo a conclusioni differenti, anche **l'ultima delle ipotesi prospettate non comporta particolari criticità**, posto che, a norma dell'[articolo 32, lett. b-bis, D.Lgs. 13/2024](#) (aggiunta dal D.Lgs. 108/2024), il **concordato cessa di avere efficacia**, qualora il contribuente forfettario abbia **incassato nel 2024 ricavi/compensi per un importo maggiore di euro 150.000**



(pari alla soglia massima di euro 100.000 maggiorata del 50%). In tal caso, il contribuente assoggetta il reddito d'impresa o di lavoro autonomo del 2024, **determinato con le regole ordinarie**, alla tassazione ordinaria Irpef.

La situazione più critica è certamente la seconda, che si verifica qualora il contribuente forfettario incassi ricavi/compensi nel 2024 **eccedenti la soglia massima di euro 100.000, ma non oltre 150.000 euro**. In questo caso, il contribuente **non realizza la causa di cessazione** prevista nell'articolo 32, lett. b-bis, ma allo stesso tempo **esce dal regime forfettario**, già con effetto **dal periodo d'imposta 2024**. Si tratta di comprendere come coniugare le esigenze di applicazione del concordato, alla luce del **cambio di regime di tassazione cui è sottoposto il contribuente**.

Si crea, in altre parole, un **“disallineamento” tra le regole di determinazione del reddito** (che sono quelle ordinarie a seguito dell'uscita dal regime) e **quelle di applicazione del concordato preventivo biennale** (che rimangono quelle previste per i soggetti forfetari, in quanto **non si verifica la cessazione degli effetti**).

Si potrebbe, quindi, sostenere, pur non senza forzature, che **la tassazione sul reddito concordato con l'Agenzia per il periodo d'imposta 2024** (i cui effetti come detto sono efficaci) avvenga **con le regole previste per i soggetti forfetari** (imposta sostitutiva del 15%/5% e del 10%/3% sull'eventuale “surplus” rispetto al 2023) pur **essendo determinato il reddito stesso con le regole ordinarie stante l'uscita dal regime**. Alcuni Autori che si sono espressi sul punto propongono, invece, **una tassazione “mista” del reddito concordato**, in cui **si suddivide il reddito 2024 in due parti: fino all'importo del reddito 2023 tassazione ordinaria e per l'eccedenza concordata tassazione sostitutiva del 10% o del 3%**.

È del tutto evidente la necessità di un intervento (preferibilmente) normativo che **fornisca indicazioni per tali soggetti**.